



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1423** del **23/08/2024**

Settore Affari Generali e Legali - Programmazione - Organizzazione

Servizio Affari del Personale

OGGETTO: Riconoscimento congedo parentale al dipendente di ruolo matr. 1299, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001, modificato dal D. Lgs. n. 80/2015 , per il figlio B. L.– Periodo dal 16/09/2024 al 18/09/2024– totale gg 3.

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Affari del Personale

Classifica/Fascicolo: 03.C6.00 - 00000000003



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1423** del **23/08/2024**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'art. 43, comma 1 del 15 maggio 2018, relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali stabilisce che: "Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.";

RICHIAMATO l'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, modificato dal D.Lgs. n. 80/2015, il quale ha stabilito che: "1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 34, comma 1, del suddetto Decreto, a mente del quale: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, ad esclusione del comma 2";

ATTESO che l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.151/2001, fa espressamente salva l'applicazione delle "condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione", rispetto alle previsioni recate dallo stesso Decreto;

RICHIAMATO, a tal fine, l'art. 43, comma 3, del C.C.N.L. del 15 maggio 2018, che prevede una disposizione di maggior favore rispetto a quella prevista dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per quanto concerne il trattamento economico dei primi 30 giorni del congedo parentale ex art. 32, affermando che: "Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.";

VISTA la richiesta del 06/08/2024, agli atti dell'Ufficio, pervenuta in data 19/08/2024, del dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, matr. 1299, assegnato al Settore Viabilità, di poter usufruire di congedo, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 151/2001, modificato dal D.Lgs. n. 80/2015, in favore del figlio B. L., nato il 21/09/2018, dal giorno 16/09/2024 al giorno 18/09/2024, per un totale di gg 3 (giorni tre);



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1423** del **23/08/2024**

ACCERTATO, dagli atti in possesso di questa Amministrazione, che il dipendente ha fruito, precedentemente alla suddetta richiesta, del congedo parentale ex art. 32 del D.Lgs. 151/2001 per un tot. di gg. 27, retribuiti al 100%;

VISTA la dichiarazione che l'altro genitore non ha precedentemente fruito, per lo stesso motivo, del congedo parentale;

RITENUTO che sussistano i presupposti di legge per riconoscere il periodo di congedo richiesto, con retribuzione al 100%;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

DI RICONOSCERE, al dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, matr. 1299, assegnato al Settore Viabilità, giusta richiesta del 06/08/2024, pervenuta all'Ufficio in data 19/08/2024, il congedo parentale ex art. 32 D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 80/2015, per il periodo di assenza dal giorno 16/09/2024 al giorno 18/09/2024, per un totale di gg 3 (giorni tre), retribuito al 100%;

DI DARE ATTO che, per i primi 30 giorni di congedo al dipendente (fino al 6° anno di vita del figlio) è riconosciuta la retribuzione al 100% e che tali periodi non riducono le ferie e sono utili ai fini della maturazione della 13° mensilità, mentre i periodi successivi (fino alla concorrenza del limite di 9 mesi) sono retribuiti al 30% e sono coperti da contribuzione figurativa.

IL DIRIGENTE
Avv. Angelo Capalbo